

UNIONE MONTANA VALLE SACRA

(Comuni di Castellamonte, Borgiallo, Castelnuovo Nigra,
Chiesanuova, Cintano e Colletterto Castelnuovo)

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE

N. 16

del 19/12/2024

COPIA

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2023 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari della Città di Castellamonte, come stabilito dall'art. 16 dello Statuto dell'Unione Montana Valle Sacra, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio dell'Unione Montana Valle Sacra, del quale sono membri i Signori:

Cognome Nome	Comune di appartenenza	Pr.	As.
TRUCANO Piervanni	Chiesanuova	X	
CARETTO Enrica Domenica	Castelnuovo Nigra	X	
BIGANDO Giacomo	Castelnuovo Nigra	X	
BRACCO Lucia Gemma	Castelnuovo Nigra		X
CARGNELLO Francesca	Borgiallo	X	
BORRA Giorgio	Borgiallo		X
MARTINETTO Adriano	Borgiallo		X
MAZZA Pasquale Mario	Castellamonte	X	
GOGLIO Damiano	Castellamonte	X	
SANTORO Rocco	Castellamonte		X
CONTINI Daniela	Cintano		X
SANTIN Sergio	Cintano	X	
ZUCCO CHINÀ Antonio	Cintano	X	
QUERIO GIANETTO Aldo	Colletterto Castelnuovo		X
GHELLA Massimo	Colletterto Castelnuovo		X
BERTOT Antonio	Colleleretto Castelnuovo		X
GIROTTI Luciano	Chiesanuova	X	
CUCCIATTI Jenny	Chiesanuova	X	
Totale		10	8

Assiste alla seduta il Segretario dell'Unione Montana Valle Sacra, Dott. Sergio MAGGIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il Consigliere Dott. Pasquale Mario MAZZA partecipa alla seduta in videoconferenza.

Il Dott. TRUCANO Piervanni, nella sua qualità di Presidente, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto e dell'Unione Montana Valle Sacra assume la Presidenza e riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2023 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato alla data del 23 settembre 2016 l'Ente non deteneva partecipazioni e che pertanto non ha provveduto alla razionalizzazione straordinaria delle partecipate;

Tenuto conto che successivamente a quanto sopra rilevato, con decreto n. 7 del 27/09/2017 il Commissario liquidatore della Comunità Montana "Valchiusella, Valle Sacra e Dora Baltea" in liquidazione ha deliberato il trasferimento in qualità di subentrante all'Unione Montana Valle Sacra delle quote di partecipazione alla Segheria Valle Sacra srl e delle quote di partecipazione al Ciac srl.

Considerato che a seguito del trasferimento sopra citato l'Ente ha effettuato entro il 31/12/2018 le operazioni di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017.

Precisato che l'Ente ha deliberato di:

- alienare la quota della Segheria Valle sacra srl in quanto non rientra in alcuna fattispecie prevista dal T.U.S.P. per il mantenimento in essere da parte dell'Unione.
- mantenere la quota di partecipazione al Ciac srl, in quanto l'attività svolta dalla partecipata rientra nella produzione di un servizio di interesse generale previsto dall'art. 4 comma 2 lett. A del T.U.S.P.
- mantenere la quota di partecipazione alla Asmel Consortile Soc Cons a.r.l. in quanto l'attività svolta dalla partecipata rientra nella produzione di un servizio di interesse generale previsto dall'art. 4 comma 2 lett. A del T.U.S.P.

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che risulta discriminante e di estrema importanza identificare il concetto di "società a controllo pubblico" e che tale definizione nel tempo ha subito diverse autorevoli interpretazioni ivi riportate:

con la Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/ la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, ha inteso il concetto di controllo pubblico con quanto definito all'art. 2, co. 1, lett. b), T.U.S.P., coerentemente

coordinato, ed integrato, con quanto disposto dall'articolo 11 – quater del d.lgs. n. 118/2011 così come meglio specificato nel principio contabile applicato 4/4 ove si enuncia il concetto di Gruppo Amministrazione Pubblica chiosando che “sono rilevanti ai fini del Testo unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016, le società indirette, “quotate” e non, che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico”.

con propria nota interpretativa dello scorso 15 febbraio 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso “che il controllo di cui all'articolo 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse” rilevando altresì un'ulteriore “ipotesi di controllo congiunto, rispetto a quelle di cui alla precedente lettera a), quando in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”

con propria deliberazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VIII Struttura di Monitoraggio e Controllo delle Partecipazioni Pubbliche – ha inteso approvare delle “Linee guida per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e per il censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014” che vanno ad identificare al punto 4.2 cosa si debba intendere per società a controllo pubblico identificando un concetto di “controllo solitario” e un concetto di “controllo congiunto” declinando nei seguenti quattro aspetti:

“controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;

controllo congiunto - una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;

controllo congiunto - una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;

controllo congiunto - una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società”.

Dato atto che ai sensi dell'art.20, l'Ente è tenuto a provvedere alla revisione annuale delle società partecipate.

Inteso che:

- l'Unione Montana Valle Sacra non rientra in alcuna fattispecie di “controllo solitario” mentre è palese che in ogni società si trovi a partecipare con un controllo a natura congiunta;
- l'esercizio di detto controllo, ai fini della adozione degli atti richiesti dal richiamato articolo 20 del TUSP, su esplicita formulazione di dette linee guida, deve fondarsi su “modalità di coordinamento formalizzato ad esempio in conferenze di servizi atte a determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare da rendere nota agli organi societari”;

Considerato, per quanto sin ora palesato che la ricognizione delle società partecipate dall'ente locale oggi si possa fattivamente concretizzare solo per le partecipazioni di primo livello;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “ e si da atto che non è stato possibile effettuare la ricognizione della società Segheria Valle Sacra in quanto non ha trasmesso la documentazione necessaria.

Considerato che la relazione di cui all'allegato A prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia.

Visto l'allegato B relazione dal quale si evince l'obbligo di alienare la Segheria Valle Sacra non attuato come risulta nella relazione e che si è proceduto ad indire n. 1 asta pubblica di alienazione andata deserta..

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva.

Rilevato che l'art.2 lett c) del dlgs 201/2022 definisce servizi di interesse economico generale di livello locale o, più semplicemente, servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi erogati, o potenzialmente erogabili, verso un corrispettivo economico nell'ambito di un mercato, che non sarebbero svolti senza intervento pubblico, oppure che potrebbero essere erogati, ma a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza; i servizi di interesse economico generale di livello locale, inoltre, sono servizi previsti dalla legge, oppure servizi che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

Considerato che l'art.30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, debbano effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

Appurato che tale ricognizione:

rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato d.lgs 201/2022; è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del d.lgs n.175/2016;

Precisato che ai sensi dell'art.31 del d.lgs. 201/2022, la relazione di cui all'art.30 del medesimo decreto è pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'Anac. Che provvede alla sua immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica Trasparenza SPL", dando evidenza della data di pubblicazione;

Vista la Relazione di ricognizione dei SPL allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione

Preso atto del parere favorevole ex. Art.49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione espressa nei modi di legge che da il seguente risultato:

voti tutti favorevoli all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare l'allegato A e l'allegato B alla presente deliberazione redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art.20 D.Lgs. n. 175/2016”;
- di procedere all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo;
- di procedere alle operazioni di razionalizzazione;
- di incaricare i competenti uffici dell’Unione di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato;
- di approvare, in attuazione dell’art. 30 del d.lgs. 201/2022, la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- di disporre. Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell’ente e trasmessa contestualmente all’Anac attraverso la piattaforma gestita da quest’ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dall’Unione;
- che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell’apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Inoltre, con successiva votazione espressa nei modi e nei termini di legge che da il seguente risultato:

voti tutti favorevoli all’unanimità dei presenti

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del DL.vo 18/09/200, n.267

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to TRUCANO Piervanni

Il Segretario dell'Unione Montana
F.to Dott. Sergio MAGGIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che

- copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Castellamonte accessibile al pubblico dal sito istituzionale www.unionevallesacra.to.it (art. 32 Legge 69/2009) dal 20/01/2025 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

Colleretto Castelnuovo, lì 20/01/2025

Il Segretario dell'Unione Montana
F.to Dott. Sergio MAGGIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Colleretto Castelnuovo, lì 20/01/2025

Il Segretario dell'Unione Montana
Dott. Sergio MAGGIO

: **Atto non sottoposto a pareri da esprimere**

Visto: Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito con Legge n. 213 del 7.12.2012, in ordine alla regolarità:

TECNICA

F.to Dott. Sergio MAGGIO

CONTABILE

F.to Dott. Sergio MAGGIO

ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 19-dic-2024

perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00)

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

Colleretto Castelnuovo, lì 20/01/2025

Il Segretario dell'Unione Montana
F.to Dott. Sergio MAGGIO

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso:
- Entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.